

Settore 7 – Pnrr - Urp e Comunicazione - Smart City Servizi Amministrativi Cimiteriali

AVVISO PUBBLICO DI SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI

CIMITERO DI ALBATE

Il Direttore del Settore 1, in intestazione, visti:

- Il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”,
- La Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31/07/1998,
- La Legge n° 130 del 30 marzo 2001,
- Il D.P.R. n° 254 del 15/07/2003,
- Il Titolo VI bis della Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009 con le modifiche e integrazioni della Legge Regionale n° 4 del 04/03/2019,
- Il Regolamento Comunale per servizi funebri ed attività cimiteriali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 17/6/2021,
- Il Regolamento Regionale n° 4 del 14/06/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”,

AVVISA

che le concessioni cimiteriali delle sepolture individuate nell’elenco di cui al presente avviso risultano essere scadute o in scadenza.

I FAMILIARI O AVENTI TITOLO POSSONO

- **chiedere il rinnovo della concessione** in caso di sepoltura per tumulazione in loculo o tumulazione in tomba ipogea a terra (**si precisa che non è possibile rinnovare la concessione per le sepolture in campo comune decennale**)
- **chiedere la raccolta dei resti mortali ossei**, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, per successiva traslazione in apposite cassette **metalliche (opzione possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’atto dell’apertura del feretro si dovesse accertare che i resti mortali siano mineralizzati e quindi divenuti resti ossei)** per successiva collocazione in ossario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile,

- **disporre, quando ricorrono tutti i presupposti normativi ed autorizzativi, la cremazione dei resti mortali,** siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, sia nel caso di resti inconsunti che nel caso di resti mineralizzati, e successiva collocazione delle ceneri in ossario/cinerario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile. In alternativa i familiari aventi diritto possono chiedere l'affido delle ceneri, o la dispersione delle ceneri, nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi,
- **rinunciare espressamente a qualsiasi scelta sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti,** siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, autorizzando quindi, in forma di volontà espressa, il Comune a procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria d'Ufficio per procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all'atto dell'apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, alla loro raccolta, senza alcun ulteriore avviso preventivo, con accoglimento dei medesimi resti ossei presso l'ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, **previo deposito provvisorio degli stessi per un periodo di almeno 6 mesi.** Con la medesima rinuncia a reclamare i resti mortali del proprio defunto da parte dei familiari aventi titolo il Comune potrà, altresì, procedere alla cremazione di tali resti, previa autorizzazione come previsto dall'art. 3 c. 1 lett. g) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che *"l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni"*.

In caso di mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sulla destinazione dei resti mortali del proprio defunto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e di affissione al cimitero del presente avviso, con relativo elenco allegato delle concessioni scadute o in scadenza, si configurerà la fattispecie di disinteresse ai sensi del vigente Regolamento Comunale – Capo III; **il disinteresse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri defunti, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.** Il Comune, anche senza alcun ulteriore avviso, potrà programmare l'esumazione/estumulazione d'Ufficio dei resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all'atto dell'apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell'ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, **previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Si precisa che anche i resti ossei oggetto di esumazione dal campo indecomposti del cimitero di Camerlata, nel caso in cui non pervengano volontà da parte dei familiari, saranno collocati in deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi prima di essere accolti nell'ossario comune. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali** siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall'art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che *"l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in*

caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.

Si precisa che, qualora successivamente all'esumazione o estumulazione e conseguente reinumazione dei resti inconsunti, o accoglimento dei resti ossei in ossario comune, o cremazione dei resti mortali, i familiari provvedano a formalizzare atti di interesse per il defunto, tutte le attività svolte del Comune, così come ogni altra eventuale spesa sostenuta dal Comune inerente e conseguente alle operazioni di esumazione/estumulazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune nei termini di legge dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Rilevato, inoltre, che in taluni loculi e tombette a terra risultano essere conservate anche cassette con resti ossei e ceneri di altri defunti, oltre al feretro del defunto al quale si riferisce la concessione, si invitano altresì i familiari o gli aventi titolo interessati a voler disporre per la loro destinazione; nel caso in cui, decorsi i 90 giorni dalla data di affissione presso il cimitero del presente avviso e di pubblicazione all'Albo Pretorio, non pervengano disposizioni al riguardo da parte degli interessati, si provvederà a trasferire tali resti, anche in altro cimitero, per il tempo necessario a garantire l'osservanza del periodo autorizzato alla data della loro tumulazione; nel caso in cui tale periodo sia già scaduto **i resti verranno conservati in deposito provvisorio per il periodo di almeno 6 mesi, ed in caso di mancata manifestazione di volontà da parte dei familiari ed aventi titolo entro tale termine, il Comune potrà procedere a raccogliere tali resti nell'ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione.**

Si precisa che per quanto riguarda la fattispecie delle sepolture nei campi di inumazione decennale, a causa della particolare conformazione degli stessi in quanto connotati da spazi intertombali ridotti, non potendosi per altro procedere al rinnovo della concessione scaduta, il recepimento in termini operativi dell'eventuale volontà dei familiari sulla destinazione finale dei resti, dovendosi di regola procedere con le esumazioni per fila e per fossa, è subordinato alla valutazione da parte del Comune di tutte le istanze pervenute per il medesimo campo di sepoltura al fine di consentire l'efficace programmazione e messa a punto di un piano di esumazioni massive, anche per fasi temporali differenziate, che tenga conto nel contempo di ogni attività ed iniziativa che il Comune dovrà attuare per il recepimento delle volontà dei familiari sulla destinazione finale dei resti mortali dei propri defunti

Si evidenzia infine che alcune delle sepolture riportate nell'elenco allegato sono state già inserite in passato in precedenti avvisi di concessioni scadute

PER QUANTO SOPRA SI INVITANO

I familiari, o gli aventi titolo dei defunti interessati, a contattare l'Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali per chiedere informazioni e fissare un appuntamento al fine di formalizzare le proprie volontà contattando il numero **031/252.299** dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00, oppure inviando comunicazione via posta elettronica all'indirizzo email: **ufficio.cimiteri@comune.como.it**.

Inoltre si informa che il presente avviso, e relativo elenco allegato comprendente le concessioni scadute o in scadenza, è presente sul sito istituzionale del Comune di Como per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio alla pagina:

<https://www.comune.como.it> > [comune](#) > [albo-pretorio](#)

SI PRECISA CHE

come stabilito dal DPR 285/1990 e secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per servizi ed attività cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 17/6/2021, il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a 10 anni e per **esumazione ordinaria** si intende l'esumazione effettuata una volta decorso tale periodo; mentre per **estumulazione ordinaria** si intende l'estumulazione effettuata decorsi 20 anni da sistema di tumulazione stagno quale il loculo o la tombetta a terra.

SI RENDE NOTO

che, per quanto sopra riportato, in caso di irreperibilità dei familiari, o in caso di mancato interesse, sia esso esplicito o meno, decorso il periodo previsto di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, il Comune provvederà d'ufficio, e senza ulteriore avviso, a predisporre la programmazione del calendario delle attività di esumazione ed estumulazione con la conseguente raccolta dei resti ossei nell'ossario comune (previo deposito provvisorio di almeno 6 mesi), o, in caso di non mineralizzazione, a programmare il calendario delle attività di nuova inumazione dei resti indecomposti in apposito campo del cimitero di Camerlata per il periodo minimo previsto dalla normativa per garantire un secondo turno di inumazione.

Per effetto del presente Avviso Pubblico, sempre in caso di irreperibilità dei familiari o in caso di loro mancato interesse, sia esso esplicito o meno, se ricorrono le condizioni, il Comune potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall'art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che *“l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”*.

SI PRECISA INOLTRE CHE

il presente avviso vale anche come comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e/o integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Fazio)